

**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6-08-1999
REGIONE LAZIO**

**ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO
REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE
DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 24
del 30 agosto 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA**

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà , di completezza, di efficienza ed economicità , di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità , di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.

ARTICOLO 2

(Definizione della disciplina)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:

a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema

regionale e locale, determinando:

1) il ruolo della Regione e degli enti locali;

2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti

amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;

3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali

ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi

nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di

gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti;

4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle

funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane,

patrimoniali e finanziarie;

5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e

coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle

funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali
nonchè di attivazione di un servizio generale di monitoraggio
dell'esercizio stesso;

6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere
effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata
nei singoli settori organici di materie e per assicurare la
partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle
funzionali nonchè delle organizzazioni di rilevanza economica e
sociale alle scelte legislative e programmatiche della Regione ed ai
procedimenti attuativi delle riforme;

7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni;

8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza
tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione
e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale,
di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle
rispettive funzioni, nonchè di un sistema informativo e di
rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra
i diversi livelli di governo;

b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia
con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997

sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie:

- 1) sviluppo economico e attività produttive;
- 2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
- 3) servizi alla persona ed alla comunità ;
- 4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa

regionale e locale e regime autorizzatorio;

c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il

processo di decentramento amministrativo, prevedendo:

- 1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III,

IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali;

2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento;

4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:

a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perchè provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale;

b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 3

(Ruolo della Regione)

1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonchè le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a:

- a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
- b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;
- c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonchè gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore;
- d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle

attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs. 112/1998;

e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione nonchè atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità di cui all'articolo 17;

f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonchè la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.

2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile.

4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

ARTICOLO 4

(Ruolo della provincia)

1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a:

- a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali;
- b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
- c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché degli strumenti di programmazione economico-sociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;
- d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti.

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l.

142/1990:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità ;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

ARTICOLO 5

(Ruolo del comune)

1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie

funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale.

3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.

ARTICOLO 6

(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)

1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 nonchè le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da

emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) viabilità , traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
- g) servizi di area vasta nei settori della sanità , della scuola e della formazione e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 7

(Ruolo della comunità montana)

1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

2. La comunità montana esercita, altresì :

- a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
- b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.

CAPO II

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 8

(Ripartizione delle funzioni)

- 1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:
 - a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs. 112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attività produttive", "territorio, ambiente ed infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunità

", "vigilanza
e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale
e locale e
regime autorizzatorio";
b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori
organici di
materie, le ripartizioni di funzioni e compiti
amministrativi già
disposte dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 9

(Criteri)

1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;
 - b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:
 - 1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo I;
 - 2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;
 - 3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
 - 4) attribuzione comunque al comune, in base al principio

di
completezza, della generalità delle funzioni e dei
compiti
amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti
espressamente agli altri enti locali, salvo espresse
deroghe stabilite
dalla legislazione statale.

2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
di cui al
comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di
ciascuna materia, a
tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo
espresa deroga
prevista dalle leggi statali vigenti.

3. In attesa della istituzione della Città metropolitana
di Roma,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1,
l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti
singole aree
urbane e metropolitane è conferito, qualora sia
espressamente
previsto da leggi statali o regionali vigenti, al Comune
di Roma, in
relazione al territorio comunale, ed alla Provincia di
Roma, in
relazione al restante territorio provinciale.

CAPO III

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

ARTICOLO 10

(Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle
funzioni)

1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi
ai diversi livelli di governo locale operato in sede di
ripartizione
ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle
funzioni e dei

compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative norme integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR) tenendo conto dei seguenti elementi:

a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;

b) caratteristiche geografiche, ambientali e storico-culturali, dei territori dei comuni coinvolti;

c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;

d) peculiarità delle popolazioni interessate;

e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;

f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunità montana;

g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano comunque le funzioni e i compiti amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali,

organizzano
l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti
amministrativi
conferiti, scegliendo autonomamente la forma associativa
nell'ambito di
quelle previste dalla l. 142/1990, ferma restando la
comunità
montana, laddove esistente. Al fine di favorire l'intesa
sulla forma
associativa e sulle relative modalità attuative, il
Presidente della
provincia nel cui territorio rientra l'ambito
territoriale ottimale
provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci
dei comuni
ricadenti nell'ambito stesso.

5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta
regionale, previa
intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali,
esercita i
poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme
associative.

ARTICOLO 11

(Area metropolitana)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma
3, fino alla
istituzione della Città metropolitana di Roma, la
Regione, la
Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti
locali compresi
nel territorio provinciale definiscono, in seno alla
conferenza
metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione
dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti
per cui l'area
metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito
territoriale
ottimale, con particolare riguardo a quelli elencati
nell'articolo 21,
comma 4, lettera b).

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti
uffici comuni
sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti
interessati, anche in
deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.

ARTICOLO 12

(Incentivi per promuovere forme di gestione associata)

1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il programma di riordino territoriale previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi finanziari.

2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, determina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le misure e le modalità di concessione di appositi contributi a favore dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale copertura degli oneri organizzatori.

3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire ed a rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.

CAPO IV

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

ARTICOLO 13

(Personale)

1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.
2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali.
3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.
5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.
6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al

trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.

7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziare per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.

ARTICOLO 14

(Patrimonio)

1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto,

al trasferimento od all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.

4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.

ARTICOLO 15

(Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti)

1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziato dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziato in specifici capitoli del bilancio regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana, e sono ripartite tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato.

Tali quote
sono stabilite con la legge regionale di bilancio.

2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega di somme stanziata dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziata in appositi capitoli del bilancio regionale rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con vincolo di destinazione, con le modalità di cui al comma 1.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma pari alla quota delle spese relative al personale trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle funzioni e dei compiti amministrativi.

4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.

5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 16

(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti

pubblici e privati
in partecipazione con gli enti locali, è istituito il
fondo rotativo
denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la
progettazione e
l'esecuzione degli investimenti nel rispetto delle
normative nazionali
e comunitarie.

2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei
contributi
concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale
della
Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo
di
destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza
straordinaria, nonché dalle maggiori entrate acquisite
dalla Regione
attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi
propri.

3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con
apposita
deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente
commissione consiliare permanente.

CAPO V

INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI

ARTICOLO 17

(Indirizzo e coordinamento, direttiva)

1. La Giunta regionale adotta, con apposita
deliberazione, previo
parere della conferenza Regione-autonomie locali, e
sentita la
competente commissione consiliare permanente, gli atti di
indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
in coerenza
con l'indirizzo politico, sociale ed economico
determinato dal
Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi

della
programmazione e della pianificazione territoriale
regionale.

2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di
propria
competenza devono attenersi agli atti di indirizzo e
coordinamento di
cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di
direttiva di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle
funzioni ed ai
compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di
garantire
l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei
compiti stessi
da parte degli enti locali. In caso di funzioni o compiti
amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla
Giunta
regionale devono conformarsi a quelle eventualmente
emanate dallo
Stato ai sensi dell'articolo 8 della l. 59/1997.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito
della funzione di
direzione conferitagli dall'articolo 121 della
Costituzione, comunica
tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega
le direttive
statali nonchè le direttive eventualmente adottate dalla
Giunta
regionale ai sensi del comma 3, impartendo, se
necessario, specifiche
istruzioni per l'attuazione delle direttive stesse.
Provvede,
altresì, ad informare periodicamente il Governo e il
Consiglio
regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi delegati dallo Stato, ivi compresi quelli
subdelegati
agli enti locali.

ARTICOLO 18

(Servizio generale di monitoraggio)

1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti
agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri

regionali di
indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione
e
all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti
locali a
livello regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di
monitoraggio,
tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di
indirizzo,
coordinamento e direttiva e di quelli che costituiscano
esercizio dei
poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali,
mettendoli,
altresì , a disposizione degli enti locali medesimi
unitamente ai dati
acquisiti attraverso il monitoraggio.

3. La Regione provvede all'individuazione della struttura
organizzativa competente per il servizio di cui al
presente articolo
secondo le procedure previste dall'apposita legge
regionale
concernente l'ordinamento degli uffici.

4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi
regionali,
comunque denominati, che espletano attività di
monitoraggio
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti
agli enti locali, sono tenuti a fornire alla struttura di
cui al comma
3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva
attività .

ARTICOLO 19

(Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio
delle funzioni o
dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero
di ripetuta
inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali
e statali, si
sostituisce agli enti locali destinatari di delega e
subdelega
inadempienti, avvalendosi delle proprie strutture
organizzative,
previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile

decorso del termine prefissato. Qualora gli enti locali persistano nel comportamento di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei singoli enti inadempienti.

2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie, ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione in caso di mancata organizzazione per l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione comunitaria, statale e regionale, nonchè nelle ipotesi indicate agli articoli 93, comma 1, lettera od), 105, comma 1, lettera f), e 182, comma 4, lettera b).

3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

CAPO VI STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

ARTICOLO 20

(Conferenza permanente Regione-autonomie locali)

1. E' istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed

il sistema delle autonomie locali, con compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.

3. La conferenza è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;
- c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città metropolitana;
- d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
- f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCCEM Lazio);
- g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
- h) il presidente dell'ANCI Lazio;
- i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
- l) il presidente dell'UNCCEM Lazio;
- m) il presidente ed i due vice-presidenti della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorchè ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.

6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica,

nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale e composta
da esperti
designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio
personale e
da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e lega
della autonomie
locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di
discussione
nelle sedute della conferenza stessa.

7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati,
su
convocazione del Presidente, i responsabili delle
strutture regionali
istituzionalmente competenti, che, in ogni caso,
forniscono alla
conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo
necessario.

8. Al fine di garantire la partecipazione delle province
e dei comuni
ai processi decisionali che assumono interesse e
rilevanza per le
autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla
Giunta ed al
Consiglio regionale in materia di:
a) proposte degli strumenti regionali di programmazione
economica-sociale e di pianificazione territoriale;
b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche
territoriali
degli enti locali;
c) proposte di legge o di regolamento regionali relative
all'organizzazione e al conferimento di funzioni e
compiti
amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di
controllo
nei confronti degli enti locali;
d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
e) atti comunque attuativi della presente legge e delle
relative norme
integrative.

9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui
vengono
concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 10
nonchè la sede di concertazione delle modalità per
l'esercizio
transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei
compiti
amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3
del medesimo
articolo, e dei criteri per la definizione del programma
dei corsi di
formazione per gli amministratori ed il personale degli
enti locali,
di cui all'articolo 31.

10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre,
richiedere
pareri alla conferenza in ordine alle proposte di intese

tra Regione ed enti locali, nonchè in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima dell'adozione definitiva.

12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.

13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale.

14. La conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.

ARTICOLO 21

(Conferenza metropolitana)

1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale.

2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma.

3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.

4. La conferenza metropolitana:

a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area metropolitana;

b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l. 142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti amministrativi:

1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;

3) coordinamento dei piani-traffico comunali;

4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;

6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

7) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;

9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;

10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990;

12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano;

c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;

d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana, le forme di coordinamento o di

integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti

degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la possibilità da parte dei componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonchè la costituzione di una segreteria tecnica.

6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della l. 142/1990.

ARTICOLO 22

(Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali)

1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e di confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza di volta in volta in trattazione, dal rappresentante dell'unione camere Lazio, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e sociali individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con tale deliberazione sono, altresì, determinate le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.

3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale nonché per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.

ARTICOLO 23

(Cooperazione e contrattazione programmata)

1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, i contratti di programma, i contratti d'area previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico

della Regione
sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro,
cura i rapporti
con i soggetti interessati, propone e coordina
l'attivazione degli
enti regionali pubblici e privati per le iniziative di
ricerca,
progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione
ed attuazione
della contrattazione programmata.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può
definire le
modalità di attuazione degli strumenti della
programmazione negoziata
per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti
locali.

ARTICOLO 24

(Osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo)

1. E' istituito presso la presidenza della Giunta
regionale
l'osservatorio sull'attuazione del decentramento
amministrativo, di
seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del
Presidente della
Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale
dell'ANCI;
- c) un rappresentante indicato dall'URPL;
- d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
- e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie
locali del
Lazio;
- f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del
contratto collettivo nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e
sociali
individuata dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.

3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli
assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella

seduta.

4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;

b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in ordine a:

1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;

2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino della legislazione regionale di settore;

3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997;

4) la mobilità relativa ad esuberanti, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;

5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;

6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;

7) i servizi sociali;

c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle

clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed applicazione

omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli enti del comparto;

d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.

CAPO VII

RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 25

(Ruolo delle autonomie funzionali)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni, possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative in base a criteri di economicità ed efficacia della gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti locali.

ARTICOLO 26

(Ruolo delle cooperative)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le

finalità nelle
sue varie forme e nei relativi settori di intervento.

2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle
funzioni e dei
compiti amministrativi di cui alla presente legge e
relative norme
integrative:

- a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione
con i mezzi
più idonei, anche attraverso il sostegno economico e
finanziario;
- b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della
legge 31 gennaio
1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società
cooperative),
specifici progetti diretti alla promozione ed al
finanziamento di
nuove imprese e di iniziative di sviluppo della
cooperazione, con
preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica
ed
all'incremento dell'occupazione;
- c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative
sociali e
provvede agli altri adempimenti di cui alla legge
regionale 27 giugno
1996, n. 24.

3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione
provvede
all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in
materia di
cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.

ARTICOLO 27

(Ruolo delle organizzazioni di volontariato)

1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266 (Legge
quadro sul volontariato), riconosce e favorisce
l'attività delle
organizzazioni di volontariato come libera espressione di
partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e come
apporto
complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle
funzioni e dei
compiti amministrativi di cui alla presente legge e
relative norme
integrative.

2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.

ARTICOLO 28

(Ruolo delle associazioni)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà , di crescita umana, di autogoverno della società civile e di impegno sociale.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con i mezzi più idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

**CAPO VIII
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA.
FORMAZIONE. SISTEMA INFORMATIVO**

AUTOMATIZZATO

ARTICOLO 29

(Consulenza)

1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento, deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale documentazione utile ai fini della consulenza.
4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.
5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento, indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni difformi.
6. La struttura organizzativa regionale competente per la consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi nonchè la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di quelli più significativi.

ARTICOLO 30

(Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa)

1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.

ARTICOLO 31

(Formazione)

1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione:
I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1,
A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e
MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma di attività degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di conferenza Regione-autonomie locali.
3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e

le modalità dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

ARTICOLO 32

(Sistema informativo automatizzato)

1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).

3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei

servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL è istituita l'agenzia per il sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di società per azioni. All'agenzia possono partecipare, oltre alla Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale, sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attività, utilizza il proprio sistema informativo - statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 33

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "sviluppo economico e attività produttive".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "agricoltura", "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".

CAPO II
AGRICOLTURA

ARTICOLO 34

(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "agricoltura" attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed

alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione.

ARTICOLO 35

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali;
- b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
- c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
- d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
- e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
- f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi qualificati d'interesse regionale, nonché la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi a livello locale;

g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività di supporto regionale all'assistenza tecnica e le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale, nonché la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;

i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività di difesa fitosanitaria, ed il servizio agrometeorologico regionale;

l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale);

m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1;

n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;

o) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il coordinamento di omologhe azioni locali;

p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;

q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;

r) le attività di miglioramento genetico delle specie vegetali ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi registri e libri, nonché le autorizzazioni concernenti la riproduzione animale;

s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;

t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio;
u) la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, ai sensi della normativa comunitaria e statale.

ARTICOLO 36

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1;
- b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera a);
- c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e);
- e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente normativa, ed in particolare la vigilanza.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
- b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;
- c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali;
- d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per

acconto ai soci
conferenti;
e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;
f) gli interventi per l'agriturismo;
g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.

ARTICOLO 37

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2.

In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;
- b) b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice;
- c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelievo e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
- e) la concessione per l'apertura di aziende

florovivaistiche e per il
commercio di piante, parti di piante e semi.

ARTICOLO 38

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco;

b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;

c) L'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento dei pascoli;

d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane, con particolare riguardo a:

1) le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in campo silvo-pastorale;

2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;

e) il vivaismo forestale.

ARTICOLO 39

(Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali)

1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti agli enti locali si provvede con le successive norme integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.

CAPO III ARTIGIANATO

ARTICOLO 40

(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "artigianato", attengono alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma singola o associata, alla tutela, allo sviluppo ed all'incremento delle stesse, ivi compresi le funzioni ed i compiti concernenti l'erogazione di

agevolazioni, di contributi, di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

ARTICOLO 41

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
- b) la promozione dell'associazionismo;
- c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;
- d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
- e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
- f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;
- g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
- h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
- i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato

cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;

l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;

m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

n) la valorizzazione delle imprese artistiche.

ARTICOLO 42

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'istruttoria ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
- c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonchè il recupero di fabbricati produttivi;
- d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
- e) la promozione nonchè la qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.

ARTICOLO 43

(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed alla gestione dell'albo delle imprese artigiane.

CAPO IV INDUSTRIA

ARTICOLO 44

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "industria" attengono alle attività svolte in forma imprenditoriale, dirette alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, ivi comprese quelle relative all'erogazione ed allo scambio di servizi a sostegno delle suddette attività .

ARTICOLO 45

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi

1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
concernenti:

- a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali;
- b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
- c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
- d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed all'autorizzazione degli impianti produttivi ed alla realizzazione di aree industriali;
- e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
- f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a:
 - 1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale;
 - 2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività produttive;
 - 3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale;
- g) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;
- h) i consorzi per lo sviluppo industriale.

2. E' altresì riservato alla Regione, per delega dello

Stato,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
non riservati
allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in
particolare
quelli concernenti:

a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere
all'industria,
ivi comprese quelle per:

- 1) le piccole e medie imprese;
- 2) le aree rientranti in programmi comunitari;
- 3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
- 4) lo sviluppo dell'occupazione;
- 5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;
- 6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste dalla legge;
- 7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese;
- 8) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato, nonchè i controlli sulla sua effettiva destinazione;

c) la promozione dell'associazionismo;

d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, per quanto attiene alle relazioni tra Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili;

e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

ARTICOLO 46

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e successive modifiche ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale e in osservanza dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

ARTICOLO 47

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
- b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da

parte di consorzi di imprese;
c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese di cui all'articolo 83.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 46, comma 2, nonché l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.

ARTICOLO 48

(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Le CCIAA esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 112/1998 concernenti le funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.

CAPO V ENERGIA

ARTICOLO 49

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "energia" attengono alle attività finalizzate alla ricerca, alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione rinnovabili, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale.

ARTICOLO 50

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione di azioni dirette a:

1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica;

2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane;

3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia;

b) la definizione dei criteri di valutazione nonché delle procedure e delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 51, comma 2;

c) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

d) il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;

e) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la

realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

f) la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche;

g) la concessione di contributi in conto capitale:

1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991, nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito nazionale;

2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui all'articolo 14 della l. 10/1991;

h) l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

2. E' altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

ARTICOLO 51

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della l. 10/1991 per:

- a) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;
- b) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;
- c) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

ARTICOLO 52

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella l. 10/1991, in relazione al progetto delle opere;
- b) la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla l. 10/1991 e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;
- c) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della l. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata legge;
- d) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
- e) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e sull'uso razionale dell'energia, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.

CAPO VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

ARTICOLO 53

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "miniere e risorse geotermiche" attengono alla ricerca ed alla coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma.

ARTICOLO 54

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di minerale.

2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e delle concessioni per la coltivazione dei materiali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale;
- b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari di autorizzazione alla ricerca o di concessione per la coltivazione di materiali solidi e di risorse geotermiche, nonchè degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
d) la determinazione delle tariffe da corrisondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;
e) la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;
f) la pronuncia di decadenza della concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori, ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche;
g) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore.

3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di autorizzazioni e di concessioni.

ARTICOLO 55

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i

comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

CAPO VII

ACQUE MINERALI E TERMALI

ARTICOLO 56

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "acque minerali e termali" attengono alla ricerca ed all'utilizzazione delle acque minerali e termali, ed alla vigilanza sulle attività connesse.

ARTICOLO 57

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;

b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;

c) la pronuncia di decadenza dalla concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 40 e 41 del r.d. 1443/1927;

d) la determinazione dei criteri per la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali e delle zone da salvaguardare, nonché per la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate;

e) la determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali.

2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.

ARTICOLO 58

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, nonché la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la localizzazione di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

ARTICOLO 59

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'autorizzazione alla collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento ove è collocata la sorgente.

CAPO VIII CAVE E TORBIERE

ARTICOLO 60

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "cave e torbiere" attengono alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle torbiere, ivi comprese le funzioni ed i compiti relativi all'autorizzazione, all'apertura ed alla coltivazione, all'approvazione dei regolamenti, alla dichiarazione di appartenenza

alla categoria delle cave e delle torbiere, nonché alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e ad ogni altra attività ad esse connessa.

ARTICOLO 61

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c);
- b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927;
- c) le attività promozionali dirette in particolare alla diffusione ed alla valorizzazione delle pietre ornamentali;
- d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
- e) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
- f) la decisione sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a);
- g) la revoca dei provvedimenti comunali di autorizzazione di cui

all'articolo 63, comma 2, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse.

ARTICOLO 62

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva. Tale individuazione è effettuata nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

ARTICOLO 63

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle

funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni;
- b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive;
- c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale.

CAPO IX

FIERE E MERCATI - COMMERCIO

Sezione I

Ambito di applicazione

ARTICOLO 64

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "fiere e mercati" attengono a tutte le strutture, servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonché di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi, nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla

materia
"commercio" attengono alle attività di commercio
all'ingrosso e
commercio al minuto, all'attività di somministrazione al
pubblico di
alimenti e bevande, all'attività di commercio su aree
pubbliche e dei
pubblici esercizi, alle forme speciali di vendita, nonché
alla
promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi
compresa
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
operanti nel
settore.

Sezione II

Fiere e mercati

ARTICOLO 65

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi
1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
concernenti:

- a) l'emanazione dei regolamenti tipo per la gestione del
piano dei
mercati all'ingrosso;
- b) la realizzazione dei centri merci;
- c) i sistemi informativi telematici e le banche dati
relativi alle
attività di settore;
- d) il sostegno allo sviluppo e alla
internazionalizzazione delle
attività del settore;
- e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche
internazionali;
- f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni
fieristiche d'intesa con le altre regioni;
- g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche

di rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo svolgimento, nonchè la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;

h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale;

i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, nonchè le modalità di aggiornamento e di tenuta dello stesso;

l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore;

m) l'attività di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 66

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti il coordinamento delle proposte dei comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci.

ARTICOLO 67

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci;
- b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- c) l'espressione del parere per il coordinamento dei tempi e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera f) e g);
- d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la concessione dei relativi contributi;
- e) la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche;
- f) l'attività di vigilanza relativa al conforme svolgimento delle manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori di cui alla lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g) e 68, comma 1, lettera b);
- g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni fieristiche di propria competenza.

ARTICOLO 68

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).

Sezione III Commercio

ARTICOLO 69

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attività

commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale;

b) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

c) la determinazione di criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità per:

- 1) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita a seguito di concentrazione di preesistenti medie e grandi strutture;
- 2) le domande presentate da soggetti professionalmente qualificati, nel caso in cui si tratti di esercizi non riguardanti il settore alimentare;

d) la determinazione dei criteri per:

- 1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il funzionamento dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive;
- 2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi e per la loro assegnazione;

e) la fissazione delle caratteristiche tipologiche delle fiere e delle modalità di partecipazione alle stesse;

f) la determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca e la reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per le modalità di esercizio dell'attività e per la fissazione degli orari;

g) la determinazione dei criteri, delle modalità di svolgimento e della pubblicità delle vendite straordinarie;

h) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici;

i) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del loro territorio, e dei relativi periodi in cui gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di attività e/o derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;

l) l'individuazione delle zone del territorio regionale, ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di superficie di vendita relative agli esercizi di vicinato e a medie strutture, anche in deroga ai limiti demografici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della

disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche;

m) l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita sia da considerare dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo;

n) l'individuazione dei casi in cui è consentito derogare al divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso ed al dettaglio;

o) la promozione dello sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali, insulari e la riqualificazione della rete medesima nei centri storici;

p) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale;

q) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;

r) la costituzione di appositi osservatori a cui partecipino anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese commerciali, dei lavoratori dipendenti e delle CCIAA ai fini del monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;

s) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore, ivi compresi quelli di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, da organizzare anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE);

t) la determinazione delle modalità per l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998;

u) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle

attività
svolte dai centri di assistenza alle imprese di cui
all'articolo 23
del d.lgs. 114/1998 e la definizione delle relative
modalità di
svolgimento;
v) la pubblicazione dell'elenco dei posteggi disponibili
per il
commercio su aree pubbliche;
z) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere
alle imprese
commerciali;
aa) il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, in
caso di mancato
adeguamento, relativamente al settore commercio, degli
strumenti
urbanistici generali ed attuativi nonché dei regolamenti
di polizia
locale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 93,
comma 1, lettera
d), e 182, comma 4, lettera b);
bb) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo
per la
concessione degli ausili finanziari alle imprese
commerciali nelle
aree individuate dallo Stato come economicamente
deprese.

ARTICOLO 70

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4, le
province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:

a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di
coordinamento
provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui
all'articolo 69,
comma 1, lettera a);
b) la nomina della commissione provinciale per i comuni
con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
limitatamente agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 71

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 69 e 70, comma 1, lettera a):

1) delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

2) dei limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali, in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

3) dei vincoli di natura urbanistica ed in particolare di quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;

4) della correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti all'immobile o al complesso di immobili e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita;

b) la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle

caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, anche in difformità ai vigenti strumenti urbanistici, nonchè le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto;

c) la determinazione di criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

d) la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nel rispetto delle determinazioni della Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettere d) ed f);

e) la definizione delle modalità per garantire l'apertura al pubblico, per il settore alimentare, nel caso di più di due festività consecutive;

f) l'adozione dei regolamenti circa le domande relative alle medie strutture di vendita;

g) l'individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nonchè delle zone del territorio nelle quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 114/1998;

h) l'individuazione di particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre eventuali entrate di competenza comunale, per le attività effettuate su posteggi localizzati in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai tremila abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni;

i) la fissazione degli orari per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri determinati dalla Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f);

l) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alla fissazione degli orari nell'ambito dei criteri regionali e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni,

nonchè alla vidimazione e alla revoca delle autorizzazioni medesime, all'accertamento sulla conformità dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, alla sorveglianza sugli stessi, alla nomina della commissione comunale relativamente ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti;

m) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici;

n) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita;

o) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f);

p) l'individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere;

q) la vigilanza sull'attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria.

ARTICOLO 72

(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "commercio" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 1.

CAPO X

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

ARTICOLO 73

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle strutture ed alle attività pubbliche e private, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, alle imprese turistiche.

ARTICOLO 74

(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "turismo" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

ARTICOLO 75

(Funzioni e compiti della Regione)

1 Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e);
- b) l'individuazione dei criteri, nel rispetto della normativa nazionale, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
- c) la validazione delle tariffe delle strutture ricettive per il tramite delle Aziende di Promozione Turistica (APT);
- d) l'organizzazione ed il coordinamento di attività ed iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico locale;
- e) le APT e gli altri enti dipendenti operanti nel settore;
- f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attività professionale;
- g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla nomina del comitato tecnico consultivo, alla determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale da versare, alla pubblicazione dell'elenco delle agenzie stesse e dei direttori tecnici, nonché agli adempimenti connessi alla predisposizione di polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti, ed a copertura dei rischi;
- h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti nel settore, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché la vigilanza;
- i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore;
- l) l'osservatorio del turismo;

m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative;
n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria alberghiera.

2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

3. La Regione coopera con le province e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

ARTICOLO 76

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti:

- a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;
- c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della

classifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione ed al rilascio dell'attestato di classificazione;

b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera g);

c) le associazioni pro-loco;

d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b);

e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n);

f) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto;

g) la vigilanza sulle scuole per la nautica da diporto.

3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

5. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 2, per il tramite delle APT, di cui le province possono, comunque, avvalersi in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 77

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:

- a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);
- c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.

2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività di organizzazione di viaggi svolta da sodalizi, gruppi sociali e comunità ai sensi delle disposizione vigenti, ivi compresa la relativa attività di vigilanza;
- b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.

3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

CAPO XI
DISPOSIZIONI COMUNI
Sezione I
Relazioni con il sistema camerale

ARTICOLO 78

(Ruolo delle CCIAA)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.
2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo locale, nonchè cooperando con i comuni all'istituzione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 83.

ARTICOLO 79

(Collaborazioni funzionali con le CCIAA)

1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo.
2. Le modalità e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresì le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.

ARTICOLO 80

(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.

ARTICOLO 81

(Controllo sugli organi camerale e valutazione delle attività)

1. Il controllo sugli organi camerale di cui all'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998, è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale.

2. I consigli camerale sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni.

3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonché alla valutazione dell'attività svolta in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati.

4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.

ARTICOLO 82

(Invio relazione allo Stato)

1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione generale sulle attività delle CCIAA e delle loro unioni, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle camere stesse.

Sezione II **Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese**

ARTICOLO 83

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero

procedimento.

2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura è nominato dal comune ed è responsabile dell'intero procedimento.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,

l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività promozionali.

6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.

7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

ARTICOLO 84

(Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1:

- a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- b) promuove, anche attraverso le province, le opportune

intese tra i
comuni, con particolare riferimento a quelli di minori
dimensioni, al
fine della gestione associata in ambiti territoriali
ottimali dello
sportello unico per le attività produttive;
c) può concedere contributi ai comuni, singoli o
associati anche con
altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali
o di
contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli
unici, stabilendo
le modalità ed i criteri per la concessione;
d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di
formazione,
di aggiornamento e di riqualificazione per il personale
addetto alle
attività degli sportelli unici e delle strutture
preposte allo
svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.

Sezione III

Interventi per il sostegno alle imprese

ARTICOLO 85

(Disciplina degli interventi)

1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:
 - a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realtà locali;
 - b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea;
 - c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della contrattazione programmata;
 - d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

e) le modalità , secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.

3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse.

4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principii stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.

ARTICOLO 86

(Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive)

1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998, e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato.

2. La destinazione delle risorse del fondo unico è determinata nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalità di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998.

3. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione.

ARTICOLO 87

(Convenzioni)

1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.

2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.

3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.

Sezione IV

Ulteriori funzioni e compiti amministrativi

ARTICOLO 88

(Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese)

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione:

- a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;
- b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
- c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi:

1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83

(Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato d.l. 251/1981;

d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari

locali nei mercati di altri Paesi;

e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa

finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di

servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi

dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e

delle categorie
produttive, gli enti
fieristici.

ARTICOLO 89

(Agevolazioni di credito)

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono altresì riservati alla Regione:

- a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
- b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

ARTICOLO 90

(Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato,

nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità , delle esigenze della salute, della sanità e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

TITOLO IV

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 91

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità ", "trasporti" e "protezione civile".

CAPO II

TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI

ARTICOLO 92

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali.

ARTICOLO 93

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse;

c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni;

d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998;

e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonché dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi;

f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio;

g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;

h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata;

i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo;

l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonché la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati;

m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso, nonché la trasmissione dell'elenco relativo al ministero competente per le aree urbane;

n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed

agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa;

o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonchè la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali.

2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi;
- b) il rilascio delle autorizzazioni o nullaosta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonchè il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2.

ARTICOLO 94

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali;
- b) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo);
- c) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire

in deroga alle
norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani
regolatori di
cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357
(Modifiche a
disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150, sui
piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402,
sui piani di
ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo
16 della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni
alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);
d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire
in deroga
alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di
costruzioni ed
opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonchè
in altri
territori della Regione individuati da specifica legge di
settore;
e) la nomina delle commissioni provinciali per la
determinazione del
valore agricolo medio.

ARTICOLO 95

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi
2 e 3, si
intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel
comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti
agli altri
enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2.
In
particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
attribuiti
dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l'adozione del regolamento edilizio;
b) la formazione dei comparti edificatori;
c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
d) l'espropriazione delle aree entro le zone di
espansione
dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento
urbanistico
generale nonchè delle aree incluse nei programmi
pluriennali di

attuazione;

- e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;
- f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
- g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
- h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;
- i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998;
- l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
- m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
- n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
- o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.

2. E' altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche;
- b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalità della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25;
- c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonché la determinazione dell'indennità per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della

1. 1497/1939, secondo le modalità , in quanto compatibili, della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 11.

CAPO III

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ARTICOLO 96

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale pubblica" attengono alla programmazione, alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica ed ai relativi finanziamenti.

ARTICOLO 97

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP aventi

interesse a
livello nazionale;

b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità di incentivazione;

c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;

d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi;

e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali;

f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la realizzazione dei piani stessi;

g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi;

h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;

l) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la nomina degli organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;

m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione;

n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione;

o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa, nonché l'adozione

dei relativi
piani di cessione;
p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed
agli altri
enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per
le funzioni
da essi esercitate;
q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli
assegnatari di
alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP
tenuti dagli
enti gestori;
r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai
benefici di
ERP;
s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel
settore;
t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti
fruitori di
contributi pubblici.

ARTICOLO 98

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi
2 e 3, si
intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel
comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti
agli altri
enti locali. In particolare i comuni esercitano le
funzioni ed i
compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:

a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese
l'elaborazione e
l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle
commissioni
per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione
degli alloggi,
le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla
decadenza
dall'assegnazione, sulla base dei criteri determinati
dalla Regione ai
sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i);
b) la gestione degli alloggi di ERP destinati

all'assistenza abitativa
di competenza comunale ivi compresi la proposta alla
Regione dei
relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle
proposte di
piano di loro competenza;
c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza
abitativa;
d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a
variare il
costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile
abitabile;
e) la formulazione alla Regione di proposte per
l'individuazione dei
soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
edilizi ammessi
a finanziamento;
f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio
comunale,
secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi
dell'articolo
97, comma 1, lettera c);
g) la gestione del fondo regionale per il sostegno
all'accesso alle
abitazioni in locazione;
h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso
ai benefici
di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata;
i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli
interventi;
l) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria
delle
cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi
pubblici;
m) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale
tutti o parte
degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto
l'assegnazione;
n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli
alloggi di ERP,
rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in
materia.

CAPO IV
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI
INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Sezione I

Ambito del conferimento

ARTICOLO 99

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e le foreste, alla tutela dagli inquinamenti acustico, atmosferico, elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.

Sezione II Protezione della natura e dell'ambiente

ARTICOLO 100

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono indicati le priorità, il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi;
- b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del

patrimonio
boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale
regionale,
nonchè l'approvazione dei piani di assestamento
boschivo;
c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
(ARPA) e gli altri
enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
d) la protezione ed osservazione delle zone costiere;
e) l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi
ambientale e
l'adozione di piani di risanamento;
f) le competenze attualmente esercitate dal corpo
forestale dello
Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle
funzioni di
competenza statale;
g) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la
verifica, volta a
definire la sottoponibilità a VIA, dei progetti
individuati dalla
normativa regionale vigente;
h) la promozione della ricerca di base ed applicata sugli
elementi
dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il
controllo dei
fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento,
nonchè qualsiasi
altra attività collegata alle funzioni pubbliche per la
protezione
dell'ambiente.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1,
lettera g),
attraverso l'ARPA.

3. La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato,
le funzioni
ed i compiti amministrativi relativi a:

a) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di
sviluppo
sostenibile;
b) le decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del
danno
ambientale;
c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare
il restauro
ambientale.

4. La Regione, esercita altresì , in via concorrente con
lo Stato e le
province, le funzioni ed i compiti amministrativi
relativi
all'informazione ed all'educazione ambientale.

ARTICOLO 101

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

b) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.

3. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.

ARTICOLO 102

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale ed in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.

ARTICOLO 103

(Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante)

1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, conferiti dall'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

Sezione III

Aree naturali protette

ARTICOLO 104

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.

Sezione IV

Inquinamento delle acque

ARTICOLO 105

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualità , nonché l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione

funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonchè l'adozione di programmi per mantenere od adeguare la qualità delle acque a specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualità di specifica destinazione;

c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo nonchè l'adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;

d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonchè delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria;

e) la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione;

f) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di potabilizzazione nonchè delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di

idrocarburi;

g) la designazione di ulteriori aree sensibili e l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di corpi idrici che non costituiscono aree sensibili nonchè la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle stesse;

h) la designazione nonchè la relativa revisione o completamento di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, nonchè l'elaborazione e l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia dei programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1999; la predisposizione e l'attuazione di interventi di formazione e d'informazione degli agricoltori sui programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999;

i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5, comma 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), ai fini della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari e la designazione delle aree vulnerabili alla desertificazione;

l) l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal d.lgs. 152/1999;

m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del d.lgs.

152/1999;
n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, nonchè delle acque utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi controlli;
o) la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di deroga ai valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei casi previsti dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano; l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la disciplina delle attività e destinazioni ammissibili; il coordinamento del flusso informativo sulla qualità delle acque da destinare al consumo umano; l'attività di controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e sugli acquedotti, nonchè l'invio al ministero della sanità dei dati relativi al monitoraggio ed alla classificazione delle acque stesse;
p) la designazione e la classificazione, nonchè la relativa revisione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci; l'esercizio del potere di deroga ai parametri fissati dal d.lgs. 152/1999 nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento, l'adozione di programmi per ridurre l'inquinamento e di misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal d.lgs. 152/1999; esercizio del potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di

necessità ed
urgenza, di provvedimenti specifici e motivati,
integrativi o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di
limiti più
restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe
ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno
1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160
relativa alla
qualità delle acque di balneazione); la riduzione della
frequenza dei
campionamenti di un fattore 2; la comunicazione al
ministero
dell'ambiente delle informazioni relative alle cause ed
alle misure da
adottare per la acque non idonee alla balneazione;
s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di
qualità delle
acque, la predisposizione e la pubblicazione della
relazione sulle
attività di smaltimento delle acque reflue urbane e la
trasmissione,
all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
dei dati
conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione
del d.lgs.
152/1999, nonchè di quelli previsti dalla disciplina
comunitaria, ed
in particolare delle informazioni riguardanti la
funzionalità dei
depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.

ARTICOLO 106

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4, le
province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
attribuiti dalla presente legge
concernenti:

a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo
controllo, ivi
comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al
divieto di

scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonchè l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati;

b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo;

c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonchè l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;

d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonchè l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;

e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

f) la previsione di misure atte a rendere possibile l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile;

g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque da destinare a consumo umano;

h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;

i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonché l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneità delle acque alla balneazione;

l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

ARTICOLO 107

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura, fatta eccezione per gli scarichi di sostanze pericolose e di acque reflue industriali, nonchè l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli;

b) l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento previsto dal d.lgs. 152/1999;

c) l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque, ai fini della tutela delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi;

d) l'emanazione di ordinanze per la sospensione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico, in caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. 152/1999;

e) la delimitazione delle zone non idonee o temporaneamente non idonee alla balneazione nonchè la revoca dei relativi provvedimenti;

f) l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

g) l'immediata segnalazione alle autorità competenti per i controlli di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.

Sezione V

Inquinamento acustico

ARTICOLO 108

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la formulazione delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
- b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività .

ARTICOLO 109

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;

b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni;

c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività ;

d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).

ARTICOLO 110

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;

b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;

d) le attività di controllo sull'osservanza di:

1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

3) disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;

e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;

f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;

g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di:

1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1);

3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;

h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;

i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;

l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;

m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività .

Sezione VI

Inquinamento atmosferico

ARTICOLO 111

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani od industriali;
- b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
- c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la

qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché , per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai ministeri competenti;

g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, ivi compresa la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei relativi corsi di formazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale.

ARTICOLO 112

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche;

b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.

2. E' delegato altresì alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già

esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonchè la revoca delle autorizzazioni stesse.

Sezione VII

Inquinamento elettromagnetico

ARTICOLO 113

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonchè la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva.

ARTICOLO 114

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) la valutazione dei progetti di risanamento nonchè la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti:

- 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;
- 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;
- 3) elettrodotti aventi tensione inferiore a 150 KV.

ARTICOLO 115

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti

agli altri
enti locali. In particolare i comuni esercitano le
funzioni ed i
compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la
valutazione dei
progetti di risanamento nonché la vigilanza
sull'osservanza dei
limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente
in materia di
tutela dall'inquinamento elettromagnetico e
sull'esecuzione delle
azioni di risanamento in relazione agli impianti di
telefonia mobile.

Sezione VIII

Gestione dei rifiuti

ARTICOLO 116

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti
amministrativi tra
Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente
sezione è
disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27.

CAPO V

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

ARTICOLO 117

(Oggetto)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia

"risorse idriche e difesa del suolo" attengono alla tutela, alla disciplina ed all'utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione, nonchè alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali.

ARTICOLO 118

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

CAPO VI LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 119

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle

riservate allo
Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed
alla
concessione dei relativi finanziamenti nonchè
all'individuazione
delle zone sismiche.

ARTICOLO 120

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare:

- 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
 - 2) le opere relative ai porti;
 - 3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
 - 4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione;
 - 5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale;

c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione nonchè le retrocessioni;
d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea;
e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle autorità portuali, le funzioni concernenti le attività di escavazione dei porti.

3. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti:

a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamità naturali;
b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.

ARTICOLO 121

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte

salve le deleghe

di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

- a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza delle province ed in particolare:

- 1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

- 2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;

- 3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi

dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato

dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;

- c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione inferiore a 150

KV.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale

nonchè le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;

- b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di

urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza provinciale

nonchè di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da

eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le

opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio

1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,

lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;

- c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29

dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel

proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e

dei nuclei di sviluppo industriale.

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs.

112/1998, in attesa
dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla
Provincia di
Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel
territorio della
provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122,
comma 3,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
concernenti la
realizzazione delle opere dichiarate di interesse
nazionale e
finanziate con leggi speciali relative a singole aree
urbane o
metropolitane.

ARTICOLO 122

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi
2 e 3,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel
comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti
agli altri
enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e
3. In
particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
attribuiti
dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione
ordinaria e
straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel rispetto
delle
indicazioni dei piani settoriali regionali;
b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle
opere
pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare:

- 1) gli interventi di ripristino di edifici privati
danneggiati da
eventi bellici;
- 2) le opere relative all'edilizia di culto;
- 3) le opere di interesse locale a finalità di
assistenza e
beneficienza pubblica;
- 4) le attrezzature fisse dei mercati locali;

5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;
6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e le opere di elettrificazione rurale;
7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali).

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, al Comune di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

CAPO VII VIABILITA'

ARTICOLO 123

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "viabilità " attengono alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonché alla vigilanza sulle strade stesse.

ARTICOLO 124

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare:

1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorità , sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità , sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale;

4) la definizione di criteri, di direttive e di

prescrizioni tecniche
per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la
sicurezza
della rete viaria regionale;
5) la determinazione dei criteri relativi alla
fissazione dei canoni
per le licenze e le concessioni nonchè per l'esposizione
di
pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade
della rete
viaria regionale;
6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei
piani
finanziari delle società concessionarie autostradali;
b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è
costituita
dalle strade ed autostrade di proprietà della Regione,
nonchè la
classificazione e la declassificazione delle strade
regionali e
provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs.
285/1992,
relativamente alla classificazione ed alla
declassificazione delle strade statali;
c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di
completamento,
di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria
regionale,
nonchè la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e
la gestione
delle autostrade regionali, cui si provvede mediante
concessione;
d) la determinazione delle tariffe di pedaggio
autostradale e
l'adeguamento delle stesse;
e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di
gestione di
autostrade;
f) il controllo delle concessionarie autostradali
relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei
piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla
stipula delle
relative convenzioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad
f) possono
essere applicate anche per specifiche tratte di rete
viaria regionale
non autostradale.

ARTICOLO 125

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

- a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;
- b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilità ;
- c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3;
- d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992;
- e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui

allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5).

3. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

ARTICOLO 126

(Accordi di programma)

1. Al fine di garantire omogeneità nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonché per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

2. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da realizzare, le modalità progettuali ed i reciproci impegni ed oneri.

ARTICOLO 127

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la classificazione delle strade comunali;
- b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade comunali, vicinali e rurali;
- c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992.

CAPO VIII

TRASPORTI

Sezione I

Ambito del conferimento

ARTICOLO 128

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonché agli autoservizi pubblici non di linea.

ARTICOLO 129

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio

1998, n. 30, anche quelli concernenti:

a) l'estimo navale;

b) il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture

ferroviarie di interesse regionale;

c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione

interna per finalità diverse da quelle di

approvvigionamento di fonti

di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995

(Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega

alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.

616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136,

supplemento ordinario;

d) il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone

del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree

escluse

dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995;

e) la programmazione degli interporti e delle

intermodalità, con

esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g),

del d.lgs. 112/1998;

f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di

rilievo regionale ed interregionale;

g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati

all'accertamento

medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli.

ARTICOLO 130

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti:

- a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
 - b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
 - c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;
 - d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
 - e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
 - f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
 - g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
 - h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
2. E' altresì delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti:

- a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità ;
- b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali;
- c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;
- d) i porti lacuali e di navigazione interna;
- e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse regionale;
- f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza;
- g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia.

ARTICOLO 131

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano, oltre alle funzioni

ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della presente legge;
- b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.

ARTICOLO 132

(Funzioni delle CCIAA)

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130, comma 2, lettera i).

CAPO IX PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 133

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla

materia
"protezione civile" attengono alla previsione ed alla
prevenzione dei
rischi derivanti da eventi calamitosi, alla riduzione
degli effetti
determinati dagli stessi, agli interventi di soccorso e
di assistenza
alle popolazioni colpite dalle calamità ed a quelli
necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite
da eventi calamitosi.

ARTICOLO 134

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi
1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
concernenti:

- a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della
protezione
civile, in armonia con le indicazioni degli organi
statali competenti;
- b) la predisposizione dei programmi di previsione e di
prevenzione dei
rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione
dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24
febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile), e
dei piani comunali e/o intercomunali e montani di
emergenza;
- d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani
provinciali,
comunali ed intercomunali di emergenza;
- e) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998;
- f) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo
quanto previsto
dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del
d.lgs.
112/1998;
- g) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi

determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, la tenuta dell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, come modificata dalla presente legge, nonchè la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

l) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

m) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

n) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati;

o) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

ARTICOLO 135

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

- a) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;
- b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
- d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;
- e) l'approntamento di sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;
- f) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione;
- g) la raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.

ARTICOLO 136

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990, salvo quanto previsto dall'articolo 137;
- b) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b);
- c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonchè la vigilanza sulle relative attività ;
- g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
- h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 135, comma 1, lettera g).

ARTICOLO 137

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani intercomunali montani di emergenza.

TITOLO V SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA' CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 138

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "servizi alla persona ed alla comunità".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "lavoro", "beni, attività culturali e spettacolo", "sport".

CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE
Sezione I
Ambito di applicazione

ARTICOLO 139

(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "tutela della salute" attengono alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale e la salubrità dei prodotti di origine animale.

ARTICOLO 140

(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela della salute" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

Sezione II Salute umana

ARTICOLO 141

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ed, in particolare:
- 1) l'educazione sanitaria;
 - 2) l'igiene pubblica;
 - 3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
 - 4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno;
 - 5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
 - 6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;
 - 7) l'assistenza termale;
 - 8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
 - 9) l'assistenza farmaceutica;
 - 10) la riabilitazione fisica e psichica;
 - 11) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
 - 12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
 - 13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di

istruzione

pubblica e privata di ogni ordine e grado;

14) l'igiene e la medicina del lavoro nonché la prevenzione degli

infortuni e delle malattie professionali;

15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività

sportive;

16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione

medico-legale spettanti al SSN;

17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti

strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi

richiesti per

l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture

pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi fissati con il

decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997

(Approvazione

dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province

autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,

tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), pubblicato

nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42

supplemento

ordinario;

18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e private

che operano a livello infraregionale, sulle attività di servizio rese

dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali, nonché

sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in

materia;

19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio,

sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;

20) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il

commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed artificiali e

di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonché il

controllo sulla radioattività ambientale;

21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio

degli alimenti e delle bevande;

22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti

dietetici e per gli alimenti della prima infanzia;

23) la vigilanza sulle farmacie;

b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario;

c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende

ospedaliere e, in

particolare:

1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda, nonché la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche;

2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute;

3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;

4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché di tutti i soggetti accreditati;

5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;

6) la nomina degli organi di gestione;

7) la vigilanza ed il controllo.

d) la determinazione degli standard di qualità che costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a), numero 17);

e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a:

1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in regime di ricovero diurno;

2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale;

3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e territoriale;

4) prestazioni di assistenza termale;

5) assistenza domiciliare a carattere sanitario;

6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e

sanità pubblica,
medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
igiene degli
alimenti e della nutrizione.

f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a
regolamentare
l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte
delle facoltà
universitarie di medicina;

g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e
riabilitazione
delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonché la
gestione
dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti
ausiliari;

h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in
attuazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività
trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di
plasmaderivati);

i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 175

(Norme in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad
esclusione
delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati
allo Stato di

cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge;

l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria;

m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per
l'apertura e
l'esercizio degli stabilimenti termali e per
l'imbottigliamento delle
acque minerali;

n) la verifica di conformità :

1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di
attività , di
strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di
produzione, di
modalità di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai
fini del
controllo preventivo, nonché la vigilanza successiva,
ivi compresa la
verifica dell'applicazione delle buone pratiche di
laboratorio;

2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione
alla
pubblicità ed all'informazione scientifica dei medicinali
e dei
presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in
commercio e delle
caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui
all'articolo 9
del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello
regionale e
infraregionale;

p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza regionale;

q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato;

r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di medicina dello sport;

s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11;

t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione, igiene e controllo della stato di salute dei lavoratori;

u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali;

v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche.

2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici.

3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale.

ARTICOLO 142

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).

ARTICOLO 143

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanità ;
- b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti termali nonchè all'imbottigliamento delle acque minerali.

3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità

sanitaria locale:

- a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale;
- b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale;
- c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.

Sezione III

Sanità veterinaria

ARTICOLO 144

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletate a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle aziende sanitarie locali;
- b) la prevenzione ed il controllo del randagismo;
- c) l'individuazione delle modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le attività di sanità pubblica veterinaria;
- d) la profilassi e la polizia veterinaria;
- e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria:

1) sugli animali destinati all'alimentazione umana;
2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione;
3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, sull'allevamento e sulla sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
f) le aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c).

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), mediante le aziende unità sanitarie locali.

ARTICOLO 145

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1), nonché quelli previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernente la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.

ARTICOLO 146

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuite ai comuni, in conformità a quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti;
- b) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture;
- c) la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
- d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

2. Resta attribuita al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di sanità veterinaria per emergenze nel territorio comunale e gli altri compiti ad esso affidati dal regolamento di polizia veterinaria.

ARTICOLO 147

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le

comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi dei comuni in materia di sanità veterinaria, qualora l'ambito territoriale degli stessi coincida con il territorio della comunità .

CAPO III

SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 148

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "servizi sociali" attengono a tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità .

ARTICOLO 149

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali;
- b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi sociali;
- c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi socio-assistenziali, nonché dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli standard essenziali determinati a livello nazionale;
- d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per il concorso al costo delle prestazioni socio-assistenziali;
- e) la definizione delle modalità e dei criteri della vigilanza sui servizi socio-assistenziali e sulle attività svolte dagli enti privati;
- f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei criteri e degli standard da utilizzare nel processo di informatizzazione dei servizi socio-assistenziali, anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale;
- g) la promozione ed il sostegno di modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali con gli altri servizi territoriali;
- h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- i) il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi compresi i tossicodipendenti, gli alcolodipendenti e gli psicolabili;
- l) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore di portatori di handicap, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
- m) la promozione dell'attività consultoriale;
- n) la tenuta del registro regionale degli enti privati che svolgono

attività di assistenza sociale nell'ambito del territorio regionale;

o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli immigrati extracomunitari, nonché la determinazione dei requisiti gestionali e strutturali dei centri medesimi;

p) le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB);

q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società .

ARTICOLO 150

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito

nella legge 18
marzo 1993, n. 67;
b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed
istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai
sensi
dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
(Norme sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
c) la localizzazione dei presidi assistenziali e la
formulazione del
parere sulla determinazione da parte della Regione, degli
ambiti
territoriali adeguati alla gestione dei servizi;
d) la localizzazione e l'istituzione dei centri
antiviolenza o di case
rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione
delle richieste
di contributo;
e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei
comuni in
materia socio-assistenziale.

2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato,
con la
Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni
ed i compiti
amministrativi concernenti la promozione di iniziative a
carattere
sociale e culturale in favore degli immigrati, degli
emigrati e dei
nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità
culturale e per
favorire il loro inserimento nella società .

ARTICOLO 151

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma
2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei
commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti
amministrativi non espressamente riservati alla Regione e
non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i
comuni esercitano
le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla
presente legge
concernenti:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcolodipendenti;
- b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
- c) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato operanti in materia;
- d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza familiare;
- e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri extracomunitari;
- f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo 62 della l. 6972/1890;
- g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale;
- h) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società .

CAPO IV

ISTRUZIONE SCOLASTICA

ARTICOLO 152

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

ARTICOLO 153

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei docenti della scuola materna comunale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa;
- c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;
- d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;
- e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;
- f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di

attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici;

g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonché quelli per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.

2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il piano regionale;
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

ARTICOLO 154

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:
 - 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la

soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
2) la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle
istituzioni scolastiche;
3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di
istruzione per
gli alunni portatori di handicap o in situazione di
svantaggio;
4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso
delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed
urgenti;
6) le iniziative e le attività di promozione relative
all'ambito
delle funzioni conferite;
7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo
scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello
territoriale;
8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra
istituzioni
scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155,
comma 1, lettera
a), numero 8).

2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle
iniziative
di cui all'articolo 155, comma 2.

3. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle
funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti:

- a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai
servizi;
- b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per
favorire la
crescita educativa dei cittadini;
- c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni
attribuite ai
comuni;
- d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto
di scuolabus,
di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

ARTICOLO 155

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma

2,
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:

- 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
- 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- 6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
- 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;

- b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
- c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
- d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;
- e) l'istituzione di residenze e convitti;
- f) il servizio di mensa scolastica;
- g) il servizio di trasporto;
- h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità montane e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative concernenti:

- a) l'educazione degli adulti;

b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;
e) gli interventi perequativi;
f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

ARTICOLO 156

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.

CAPO V FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 157

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attività di lavoro e per

qualsiasi finalità , alla formazione continua, permanente e
ricorrente, a quella conseguente a riconversione di
attività
produttive ed alla vigilanza sull'attività privata di
formazione
professionale.

ARTICOLO 158

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attività professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica;
- b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;
- c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;
- d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali specifiche;
- e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale);
- f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle

attrezzature
adibite alla formazione professionale;
g) la promozione delle attività di supporto di cui
all'articolo 11
della l.r. 23/1992;
h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorità
scolastiche,
anche tramite le province, con il sistema scolastico di
cui
all'articolo 13 della l.r. 23/1992;
i) il raccordo con il sistema produttivo;
l) la vigilanza ed i controlli sulle attività di
formazione
professionale, per la parte di propria competenza;
m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo
svolgimento dei
corsi privati non finanziati, nonché , in via
straordinaria, la
vigilanza ed il controllo delle attività degli stessi;
n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti
professionali
concernenti anche l'istituzione, la vigilanza,
l'indirizzo ed il
finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative
finalizzate
al rilascio di qualifica professionale e non al
conseguimento del
diploma.

ARTICOLO 159

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4, le
province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:

a) l'integrazione tra le politiche formative e le
politiche del
lavoro;
b) le convenzioni con enti di formazione professionale,
con enti
pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per
l'esercizio
dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della
l.r.
23/1992;

c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi;

d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base;

e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali;

f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;

g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare:

- 1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonché la gestione delle attività formative in agricoltura;
- 2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale;
- 3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione;
- 4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura;
- 5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione;
- 6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione;
- 7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;
- 8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in

caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonchè il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione;

h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai venticinque anni;

i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.

CAPO VI LAVORO

ARTICOLO 160

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per il collocamento e l'orientamento al lavoro, nonchè alla relativa integrazione con le politiche e le attività in materia di formazione professionale e di istruzione.

ARTICOLO 161

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti:

- a) l'individuazione dei settori di priorità nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro;
- b) la formulazione dei criteri di priorità sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili;
- c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di propri progetti di cantieri scuola e lavoro;
- d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

ARTICOLO 162

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti:

- a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro;
- b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.

ARTICOLO 163

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998.

CAPO VII BENI CULTURALI - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPETTACOLO

Sezione I

Ambito di applicazione

ARTICOLO 164

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni, rientranti nella competenza regionale e locale, d'interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico,

librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "attività culturali" attengono ad ogni azione diretta a promuovere le attività rivolte a formare ed a diffondere espressioni della cultura e dell'arte.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "spettacolo" attengono alla promozione della presenza omogenea ed equilibrata sul territorio regionale delle attività teatrali, musicali, di danza ed audiovisive ed alla valorizzazione della qualità delle attività stesse.

Sezione II

Beni culturali

ARTICOLO 165

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attività svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici;

b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;

c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), nonché la stipulazione della convenzione stessa per attività di preminente interesse regionale;

d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione;

e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione;

f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II, capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale;

g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali, ai fini della realizzazione di sistemi di servizi culturali;

h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi di servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica;

i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali;

l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti

all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997;

m) l'attività di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali;

n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT);

p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali;

q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo svolgimento dell'attività finalizzata alla conservazione dei beni culturali ed ambientali;

r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla produzione ed alla pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca di ogni possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi;

t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti locali nelle materie di competenza del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31.

2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della loro integrità materiale e del loro valore.

3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche mediante il coordinamento

e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione ed incrementandone la fruizione, con particolare riguardo a:

- a) il miglioramento della conservazione dei beni;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione della loro conoscenza;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie svantaggiate;
- d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche e di convegni in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali;
- e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione;
- f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo;
- h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di acquisizione;
- i) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, ivi compresa la documentazione, la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni.

4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine dell'individuazione di metodologie comuni per:

- a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali, nonché per lo sviluppo delle relative banche dati, in un sistema informativo integrato;
- b) l'attività tecnico-scientifica di restauro dei beni culturali e per le connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi.

5. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio, tramite la soprintendenza regionale ai beni librari, delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti la tutela

del
patrimonio librario raro e di pregio.

ARTICOLO 166

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti;
- b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
- c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonchè ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h);
- d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative ed integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
- e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;

- f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);
- g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università ;
- h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c);
- i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione;
- l) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla provincia.

2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.

3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.

4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.

ARTICOLO 167

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti;
- b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);
- c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza;
- d) il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università ;
- e) le forme di servizio diffuso di lettura ed informazione sul proprio territorio;
- f) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia;
- g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza

sui beni
vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili
di interesse
storico od artistico e dell'esercizio del diritto di
prelazione,
dandone comunicazione alla Regione;
h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato
ne
trasferisca la facoltà al comune.

2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via
concorrente con lo
Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed
i compiti
amministrativi concernenti la salvaguardia e la
conservazione dei beni
culturali di cui all'articolo 165, comma 2.

3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo
Stato, con la
Regione e con la provincia, mediante la commissione di
cui
all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti volti a
conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi
dell'articolo 165, comma 3.

4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana
di Roma, il
Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio
comunale le
funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla
provincia ai sensi
dell'articolo 166 e dell'articolo 5 della l.r. 42/1997.

Sezione III

Promozione delle attività culturali

ARTICOLO 168

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi
1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi

concernenti:

- a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno delle iniziative di enti pubblici e privati che senza scopo di lucro concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici;
- b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici;
- c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 352/1997, nonché la stipulazione della convenzione stessa per iniziative di preminente interesse regionale;
- d) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto al settore delle attività culturali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- e) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani;
- f) gli interventi per lo sviluppo di strutture destinate allo svolgimento di attività culturali.

2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, suscitandole e sostenendole, con particolare riguardo a:

- a) gli interventi di sostegno a programmi culturali sul territorio mediante ausili finanziari ed alla predisposizione di strutture per la loro gestione;
- b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore

diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione;

f) le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni ed a ricorrenze storiche;

g) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari;

h) l'organizzazione di attività e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari.

ARTICOLO 169

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c).

2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

ARTICOLO 170

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c);

b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in materia.

2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali

ARTICOLO 171

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

1. La commissione regionale per i beni e le attività culturali, istituita dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, è la sede permanente per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organi ivi rappresentati, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di cui agli articoli 165, comma 3, e 168, comma 2, della presente legge.

2. La commissione è composta, ai sensi del citato articolo 154 del d.lgs. 112/1998, da tredici membri, che restano in carica tre anni, e possono essere confermati, designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla Giunta regionale;
- d) due dall'associazione regionale dei comuni;
- e) uno dall'associazione regionale delle province;
- f) uno dalla conferenza episcopale regionale;
- g) due dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) tra le forme imprenditoriali locali.

3. I componenti designati dalla Giunta regionale e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra dirigenti regionali ed esperti in materia.

4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio

decreto, provvede
contestualmente alla:

- a) costituzione della commissione sulla base delle designazioni di cui al comma 2;
- b) nomina del presidente, individuato tra i componenti della stessa commissione, previa intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

ARTICOLO 172

(Funzioni e compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti:

- a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materia di beni e di attività culturali, anche con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le modalità previsti dalla programmazione regionale;
- b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle iniziative culturali di preminente interesse regionale e locale che la Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio successivo e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro per i beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 352/1997.

2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di cui al comma 1;
- b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale, in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.

4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione, provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il funzionamento della commissione stessa.

Sezione V

Spettacolo

ARTICOLO 173

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo in un'ottica di omogeneità della presenza delle relative attività nelle varie zone del territorio regionale, anche mediante la concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari e la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali e con le compagnie teatrali, di danza e con gruppi musicali;

b) il sostegno, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato, delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei

a valorizzarne la qualità e la progettualità ;

c) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;

d) la diffusione della fruizione teatrale, musicale, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università , nel rispetto

degli indirizzi
definiti dallo Stato;
e) la promozione e la valorizzazione del patrimonio
audiovisivo con
finalità d'informazione e di documentazione, anche
mediante
l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca";
f) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie di
corsi di formazione per il personale artistico e tecnico
dello
spettacolo dal vivo ed audiovisivo, nell'ambito
dell'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi regionali di
formazione
professionale, nel rispetto dei requisiti definiti dallo
Stato;
g) la partecipazione alle fondazioni di cui al decreto
legislativo 23
aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli
enti lirici e
delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma
dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59),
subentrate
agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche
assimilate;
h) l'osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in
collaborazione
con gli enti locali e gli operatori del settore.

2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati
a:

a) garantire e ad incentivare il ruolo delle compagnie
teatrali, di
danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali,
favorendone
un'equilibrata diffusione del circuito sul territorio e
lo svolgimento
di rappresentazioni in località che ne sono sprovviste;
b) diffondere la cinematografia di qualità al fine di
assicurare
un'equilibrata diffusione di film nazionali e comunitari
nel circuito
cinematografico.

ARTICOLO 174

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

ARTICOLO 175

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
 - a) la partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a);
 - b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione e d'adeguamento di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dello spettacolo.
2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni

e dei compiti
di cui all'articolo 173, comma 2.

CAPO VIII

SPORT

ARTICOLO 176

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "sport" attengono alla promozione di manifestazioni, attività sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.

ARTICOLO 177

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2

(Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico), convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;

b) il sostegno a manifestazioni e ad attività sportive di rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;

c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attività rivolte al tempo libero;

d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonché sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;

e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.

ARTICOLO 178

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
- b) la collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta per

l'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;
c) l'esame e l'istruttoria tecnica delle domande degli enti pubblici e privati da ammettere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva, nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani d'intervento con finanziamenti provinciali.

ARTICOLO 179

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale;
- b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale.

TITOLO VI
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA
AMMINISTRATIVA REGIONALE E
LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 180

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in conformità a quanto previsto nel criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi nel settore organico di materie "Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e relativo regime autorizzatorio".

CAPO II
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO

ARTICOLO 181

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nonchè all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse.

ARTICOLO 182

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonchè gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali.

2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti.

CAPO III

POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO

ARTICOLO 183

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività rientranti nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonchè al regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs. 112/1998.

ARTICOLO 184

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di materie.

2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali, nonchè avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni ed

i compiti di
polizia amministrativa concernenti in particolare:

a) le funzioni ed i compiti già di competenza del corpo forestale

dello Stato relativi a:

1) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di massima di polizia forestale;

2) la vigilanza sulle aree naturali protette;

3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;

4) il supporto negli interventi di protezione civile;

5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;

6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse ambientali;

b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave;

c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo

unico approvato con r.d. 1775/1933;

d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica;

e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria.

3. La Regione esercita, altresì, le funzioni ed i compiti conferiti

ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia

locale, ed in particolare:

a) detta le norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

b) promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento del

personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito

dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali

di formazione professionale;

c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia locale;

d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi

distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale e

stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità

d'uso;

e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi

in dotazione ai corpi od ai servizi.

4. La Regione provvede a:

a) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977;

b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio, dei regolamenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998.

ARTICOLO 185

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

3. Alle province è altresì attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione

è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 186

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie.

2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto previsto dalla l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

ARTICOLO 187

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei singoli

settori organici di materie, o ad esse delegati dalle province e dai singoli comuni, nonchè a quelli che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a livello di comunità montana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le comunità montane possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV, V E VI

ARTICOLO 188

(Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante)

1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, adottati in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante, si provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni già conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la presente legge.

ARTICOLO 189

(Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità)

1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanità , operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

ARTICOLO 190

(Conferimento di ulteriori funzioni)

1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono

individuare
con legge regionale le funzioni ed i compiti da
attribuire, delegare o
subdelegare agli enti locali e quelli da mantenere in
capo alla
Regione.

CAPO II

DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI CONFERITI

ARTICOLO 191

(Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)

1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali ai sensi dell'articolo 8, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie di cui agli articoli 192 e 193, ad eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997.

2. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 è determinata con la legge regionale di cui all'articolo 189, comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge regionale 7 luglio 1999, n. 6, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle

funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 94, nonché le modalità di esercizio delle stesse sono definite con la legge regionale sul governo del territorio.

4. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dall'articolo 98 è determinata dalla normativa regionale di settore emanata ai sensi dell'articolo 194, comma 4.

5. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

6. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.

7. Fino alla decorrenza, ai sensi del presente articolo, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali, la Regione assicura l'esercizio di tali funzioni e compiti attraverso le proprie strutture.

ARTICOLO 192

(Assegnazione delle risorse umane)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 2:
a) all'assegnazione di proprio personale agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), per i quali il conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato,

ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del personale trasferito alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 57/1997.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale, entro novanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, individua il personale da assegnare agli enti locali. La deliberazione adottata deve essere sottoposta alla conferenza Regione-autonomie locali al fine dell'acquisizione di apposita intesa.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, provvede, con proprio decreto, da adottare nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e da sottoporre alla conferenza Regione-autonomie locali, al fine dell'acquisizione di apposita intesa, all'individuazione del personale da assegnare agli enti locali.

4. Per il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera b), transita direttamente nei ruoli degli enti assegnatari nel rispetto delle specifiche disposizioni relative alla posizione giuridica e retributiva.

5. Qualora non sia possibile l'assegnazione di proprio personale in applicazione del comma 1, lettera a), la Regione provvede a trasferire

agli enti locali apposite risorse finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 193, comma 2, per la copertura delle spese relative al personale degli enti stessi da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.

6. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 della l.r. 53/1998.

7. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998 si applicano le disposizioni del presente articolo.

8. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.

ARTICOLO 193

(Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione provvede, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 a:

a) l'assegnazione dei propri beni mobili ed immobili, nonchè al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera

b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, nonchè al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

2. Per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, lettere a) e b), il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 3, entro sessanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

3. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui all'articolo 15, con la relativa dotazione per l'esercizio finanziario 1999, la cui copertura è effettuata mediante trasferimento totale o parziale degli stanziamenti dei capitoli del bilancio regionale 1999 individuati nell'elenco di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, con propria deliberazione da sottoporre al parere della conferenza Regione-autonomie locali, provvede alla ripartizione delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto

d'istituzione
dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione
finanziaria, un
decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-
autonomie
locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi
dell'articolo 15.

4. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1,
lettera b),
entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei
decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 7, comma
1, della l. 59/1997, il Presidente della Giunta regionale
provvede,
con proprio decreto, all'istituzione degli specifici
capitoli di
bilancio di cui all'articolo 15 ed alla relativa
dotazione
finanziaria. Entro i successivi sessanta giorni, la
Giunta regionale
provvede, con propria deliberazione da sottoporre al
parere della
conferenza Regione-autonomie locali, alla ripartizione
delle somme tra
i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso
inutilmente tale
termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad
adottare, su
proposta dell'assessore competente in materia di rapporti
e relazioni
istituzionali, oltre che il decreto di istituzione dei
capitoli di
bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un
decreto, da
sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie
locali, di
ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo
15.

5. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e
finanziarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti in
materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni
del presente
articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
44, comma 2,
della l.r. 53/1998.

6. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e
finanziarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti in
materia di trasporto con la l.r. 30/1998, si applicano le
disposizioni
del presente articolo, fermo restando quanto stabilito
negli articoli
35, 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998.

7. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e

finanziarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti in
materia di mercato del lavoro con la l.r. 38/1998 si
applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24 della stessa l.r.
38/1998, come
modificato dall'articolo 200 della presente legge.

CAPO III

SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

ARTICOLO 194

(Legislazione regionale di settore)

1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998.
2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 è emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresì

all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge nonchè al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.

5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attività formativa integrata tra Regione ed enti locali.

6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione può :

a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto;

b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse.

7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione

dei
procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalità di
concertazione della azione amministrativa e
l'agevolazione
dell'esercizio delle attività private mediante
l'eliminazione di
vincoli procedurali.

ARTICOLO 195

(Riordino di organismi collegiali)

1. La Giunta regionale individua, con apposita
deliberazione, sentita
la competente commissione consiliare permanente, gli
organismi
collegiali istituiti prima della data di entrata in
vigore della
presente legge, ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini
istituzionali della Regione, ivi compresi quelli che
configurano forme
di cooperazione e di concertazione con le autonomie
locali e
funzionali, nonché con le organizzazioni economico-
sociali.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro
nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
organismi
non individuati nella medesima deliberazione s'intendono
soppressi.

ARTICOLO 196

(Osservatorio per l'attuazione del decentramento
amministrativo)

1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del
decentramento

amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, nonché delle organizzazioni economiche e sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali regionali e le federazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge al fine di segnalare ai competenti organi, eventuali ritardi o difficoltà nella:

- a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite;
- b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente conferiti;
- c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della legislazione regionale di settore.

3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997.

4. L'attività di supporto all'osservatorio è assicurata dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IV

ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 197

(Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37)

1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati.

2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ferma restando l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato prevista per le associazioni dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, la Regione istituisce l'albo regionale delle associazioni di volontariato della protezione civile, per i fini di cui al primo comma e per l'accertamento dell'attività operativa delle associazioni stesse.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le associazioni di volontariato di cui al secondo comma presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di iscrizione all'albo corredata dalla copia del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato, dalla dichiarazione del legale rappresentante relativa alle iscrizioni del testo unico di pubblica sicurezza e l'attestazione sulla idoneità morale dell'associazione e dei suoi componenti rilasciata dalle competenti autorità .";

c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.

ARTICOLO 198

(Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42)

1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono

apportate le
modifiche previste ai commi 2 e 3.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.

3. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis
(Comunicazione di inizio di attività)

1. Non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione
delle seguenti
opere ed interventi:

- a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia pari o inferiore a 20 mila volt, e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri;
- b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
- c) interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti.

2. Gli esercenti di linee ed impianti elettrici che intendano realizzare le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ne danno comunicazione alla provincia interessata almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando le valutazioni tecniche del competente organo di controllo relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. Gli esercenti delle linee ed impianti elettrici di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono semestralmente ai comuni interessati ed all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle nuove linee da realizzare, corredato dalle relative planimetrie e della autocertificazione di conformità alle vigenti normative.".

ARTICOLO 199

(Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74)

1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"g) l'adozione delle decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;".

3. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. 112/1998, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, individua nel territorio regionale le zone caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale dichiara le zone individuate aree ad elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata per una sola volta.

3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano di risanamento, il quale stabilisce in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale, tenendo conto della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti nonchè degli interventi di risanamento previsti dalla citata deliberazione.

4. Il piano di risanamento, che è pubblicato sul BUR, deve contenere:

- a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
- b) l'ordine di priorità degli interventi da realizzare;
- c) le modalità per l'effettuazione degli interventi;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le misure atte a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

5. La Giunta regionale, tenendo conto delle priorità indicate dal piano di risanamento e delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che vengono approvati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. L'approvazione dei progetti ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il termine la Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora si tratti di enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle spese è resa esecutoria ed è riscossa con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639."

ARTICOLO 200

(Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)

1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "indirizzo, coordinamento, vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "indirizzo e coordinamento, direttiva".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le

seguenti
parole: "e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle."

4. Al comma 2 dell'articolo 10:
a) all'alinea, le parole da: "oltre" fino a: "comma 2" sono abrogate;
b) alla lettera a), le parole: "assistenza tecnica e monitoraggio" sono sostituite dalle seguenti: "assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica".

5. Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: "1. Le province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 469/1997 ad esse direttamente assegnato dai decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6, del d.lgs. 469/1997.

6. Al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: "del d.lgs. 469/1997" sono inserite le seguenti: "e non direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai comuni".

7. Al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "i mezzi finanziari destinati all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "i mezzi finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio".

8. All'articolo 25:
a) alla rubrica, le parole: "controllo e vigilanza" sono sostituite dalla seguente: "monitoraggio".
b) al comma 1, dopo le parole: "indirizzo e coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "e di direttiva";
c) il comma 2 è abrogato.

9. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del d.lgs. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.p.c.m. di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 del d.lgs. 469/1997, viene ripartito tra gli uffici regionali e l'agenzia Lazio lavoro in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con successivi provvedimenti adottati, sentite le organizzazioni

sindacali
maggiormente rappresentative.

2. La Regione e l'agenzia Lazio lavoro adeguano le
rispettive
dotazioni organiche per l'inserimento in ruolo del
personale ad essi
assegnato ai sensi del comma 1."

ARTICOLO 201

(Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n.
42)

1. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono
apportate le
seguente modificazioni:

- a) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la
parola: "musei"
sono inserite le seguenti: "degli enti";
- b) alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 la
parola:
"approvazione", è sostituita dalle seguenti: "verifica
di
compatibilità ";
- c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 le
parole: "nonchè ,
di beni museali di interesse locale" sono sostituite
dalle seguenti:
"nonchè all'incremento delle collezioni museali";
- d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 le
parole: "propria" e
"o di sede concessa da enti locali" sono abrogate;
- e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 dopo le
parole: "di
disponibilità " sono aggiunte le seguenti: "della sede";
- f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 le
parole: "desumere,
anche" sono sostituite dalle seguenti: "desumere anche";
- g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 le
parole:
"dell'organo di amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "del
legale rappresentante";
- h) al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "pianta
organica" sono
sostituite dalle seguenti: "dotazione organica";
- i) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la
parola:
"patrimoni" sono inserite le seguenti: "museali e
archivistici";

l) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola:
"impianti" è inserita la seguente: "mobili";
m) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 le parole: "e contributi" sono abrogate;
n) al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: "con le funzioni" sono inserite le seguenti: "di direttore".

ARTICOLO 202

(Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 16, dopo la parola: "artigianato" sono inserite le seguenti: "d'intesa con l'assessorato alla scuola, formazione e politiche per il lavoro";
b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 è inserita la seguente: "c bis) del percorso formativo proposto";

ARTICOLO 203

(Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: "del piano di risanamento delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al

r.d.l.
3267/1923";

b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c bis) la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;

c ter) l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;

c quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svasso, di sghiaimento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;

c quinquies) la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;";

c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: 1)

la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modificazioni;";

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;";

3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate;";

d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, l'alea è sostituita dalla seguente: "g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui r.d.l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:";

e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è
sostituita dalla
seguente:

"a) sono attribuite alle province le funzioni indicate
dalla legge
regionale 22 gennaio 1996, n.6;"

f) all'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo
10, le

parole: "relativi a" sono sostituite dalle seguenti:
"relativi alle
utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari
nonchè quelli
previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le
seguenti categorie
di opere:"

g) al numero 2) della lettera b) del comma 1
dell'articolo 10 le

parole: "fino a venti kw;" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a
venti KV;"

h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è abrogata;

i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

l) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole:

"all'articolo 5, comma
1" sono aggiunte le seguenti: "lettere a), b), c) ed
e).";

m) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "2. Alle

comunità montane sono altresì subdelegate, di norma, da
parte delle
province, le funzioni amministrative relative alla
bonifica montana."

ARTICOLO 204

(Applicazione transitoria della normativa vigente)

1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo
esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi
dell'articolo
8, comma 1, lettera a), nonchè di quelli adeguati ai
sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora
entrate in

vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano, fino alla data di entrata in vigore di queste ultime, le vigenti norme regionali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali, ovvero, in mancanza della normativa regionale, le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con i competenti organi regionali e degli enti locali.

ARTICOLO 205

(Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l'area metropolitana ai fini dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte emerse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, le funzioni ed i compiti amministrativi alla Città metropolitana stessa.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana costituisce un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni alle amministrazioni regionale e locali e dai presidenti delle province del Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula una proposta motivata di delimitazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma e degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio della provincia di Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale senso entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione è adottata dal Consiglio regionale.

4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la delimitazione è sottoposta alla consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum.

ARTICOLO 206

(Individuazione della rete viaria regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente legge.

ARTICOLO 207

(Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali)

1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito dell'individuazione effettuata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 150 del d.lgs. 112/1998, sono gestiti secondo le disposizioni della l.r.

42/1997.

ARTICOLO 208

(Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative)

1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.

ARTICOLO 209

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68;
- b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche;
- c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12;
- d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998;
- e) il comma 1, dell'articolo 44 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 agosto 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il
5 agosto
1999.

ALLEGATO 1:

ALLEGATO "A"

Elenco dei capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999, suddivisi per dipartimento, i cui stanziamenti in tutto o in parte vengono trasferiti sui capitoli di bilancio istituiti ai sensi dell'articolo 193, comma 32:

- DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

cap. 11449 funzioni trasferite per studi, indagini e sperimentazione nel campo forestale e naturalistico.

- DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

cap. 31235 funzioni connesse ad opere per l'usura delle infrastrutture stradali;
cap. 43118 fondo regionale trasporti, (quota per piani di bacino).

- DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE

cap. 13210 spese per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio;
cap. 13212 spese per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio e per il rilascio degli attestati di idoneità di guardie volontarie;
cap. 13213 esercizio delle funzioni in materia di pesca;
cap. 13214 interventi in materia di pianificazione del territorio e miglioramento ambientale;
cap. 13216 fondo regionale per il risarcimento per i danni provocati dalla fauna selvatica e dalla attività faunistico-venatoria;
cap. 13219 attuazione dei compiti previsti nella l.r. 17/95, art. 5;

cap. 13220 utilizzo dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio;

cap. 21128 programma per il miglioramento della qualità
dell'olio di oliva;

cap. 21129 programma per il miglioramento della qualità
dell'olio di oliva cofinanziamento;

cap. 21139 interventi per l'attuazione per programma
triennale 1991/93 a sostegno della zootecnia
mirata al miglioramento della qualità del
latte;

cap. 21141 contributi per la struttura di opere di
miglioramento al servizio della zootecnia;

cap. 21143 contributi per l'acquisto di riproduttori
maschi;

cap. 21145 contributi per strutture di trasformazione,
conservazione e commercializzazione nonché
contributi per i contenitori refrigeranti del
latte;

cap. 21152 interventi regionali per l'attivazione del
regolamento CEE 2328/91 regolamento CEE 975/97;

cap. 21153 intervento regionale per l'attivazione del
regolamento CEE n. 2328/91 regolamento CEE
975/97;

cap. 21154 intervento regionale per l'attivazione del
regolamento CEE 2328/91 finanziamento statale;

cap. 21155 contributi in conto capitale in favore degli
esercenti l'attività di conigliicoltura;

cap. 21159 contributi a favore delle iniziative previste
dall'art. 1 della legge regionale avente ad
oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attività della pesca e
dell'acquacultura";

cap. 21163 contributi in conto capitale a favore degli
esercenti l'attività di apicoltura;

cap. 21177 contributi in conto capitale per la
valorizzazione delle produzioni agricole e
zootecniche locali tipiche della provincia di
Rieti;

cap. 21225 contributi per la viabilità , gli acquedotti e
la elettrificazione nelle zone rurali;

cap. 21303 concorso sugli interessi per il credito di
esercizio alla cooperazione;

cap. 21313 concorso nel pagamento degli interessi sui
mutui
ventennali contratti dalle aziende agricole
singole o associate per il miglioramento e
l'ammodernamento delle strutture fondiarie;

cap. 21342 concorso sugli interessi dei prestiti per
l'acquisto di bestiame;

cap. 21369 contributi in conto capitale per gli
interventi
di cui alla legge 185/1992, art. 3;

cap. 21373 concorso nel pagamento degli interessi sulle
rate d'ammortamento dei prestiti di cui alla
legge 185/92, art. 3, lett. c) - nuovo limite
d'impegno;

cap. 21377 concorso nel pagamento degli interessi sulle
rate d'ammortamento dei prestiti di cui alla
legge 185/92, art. 3, lett. d) ed f) - nuovo
limite d'impegno;

cap. 21382 concorso nel pagamento degli interessi sulle

rate d'ammortamento dei prestiti di cui alla legge 185/92, art. 3, lett. e) - nuovo limite d'impegno;
cap. 23225 contributo per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale;

cap. 52112 contributi agli imprenditori agricoli singoli o

associati per la sterilizzazione di terreni adiacenti il lago di Bracciano sui quali è stato interdetto l'utilizzo del bromuro di metile;

cap. 52402 contributi ad organismi associativi per la realizzazione di programmi di lotta guidata, integrata e biologica (piano di lotta patologica integrata);

cap. 52410 spese per vivai forestali.

- DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

cap. 22211 concessione di contributi ad enti pubblici per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche a carattere artigiano.

- DIPARTIMENTO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO

cap. 24201 spese relative alla gestione ed al funzionamento

dei centri e dei corsi di formazione professionale dei lavoratori comprese le indennità agli allievi;

cap. 24202 spese per l'acquisto, l'affitto, il rinnovo, la

manutenzione e l'adattamento delle attrezzature per il funzionamento dei C.R.F.P.;

cap. 24203 spese per l'acquisto e la trasformazione dei centri regionali di formazione professionale nonchè per l'acquisto e/o affitto delle attrezzature e degli arredamenti relativi;

cap. 24209 contributi straordinari a favore degli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione professionale;

cap. 24210 contributi ad enti ed istituzioni per l'acquisto

e la costruzione, l'ampliamento dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale, ivi comprese le relative attrezzature;

cap. 24213 corsi di qualificazione professionale di base per i soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti dalla scuola secondaria superiore;

cap. 24215 attività di formazione professionale in agricoltura;

cap. 24220 attività di formazione professionale nel campo

dei servizi sociali.

- DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA CULTURA,
SPETTACOLO, TURISMO E SPORT

- cap. 23110 incremento del verde pubblico e per l'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero e per il contenimento dei fenomeni di inquinamento marino;
- cap. 23111 contributi ad operatori privati singoli o associati per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero;
- cap. 23122 iniziative l.r. 10/97;
- cap. 23301 contributi per iniziative di promozione del turismo termale;
- cap. 23303 contributi una tantum per la realizzazione delle opere ed iniziative di cui all'art. 17 della l.r. 61/83;
- cap. 23304 contributi annuali per la realizzazione delle opere previste alle lettere da a) a f) dell'art. 3 della l.r. 61/83;
- cap. 32501 completamento, ampliamento e miglioramento della funzionalità degli impianti sportivi e loro manutenzione straordinaria, acquisto di attrezzature e allestimento presidi medico sportivi;
- cap. 44251 contributi per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione di biblioteche degli archivi storici e dei musei degli enti locali;
- cap. 44252 contributi per il funzionamento e lo sviluppo di biblioteche, dei musei e degli archivi storici e delle strutture scientifiche degli enti locali;
- cap. 44253 contributi per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti e lo sviluppo dei musei e delle biblioteche di interesse locale;
- cap. 44255 contributi per la formazione l'aggiornamento degli addetti alle biblioteche ed ai musei degli enti locali e di interesse locale;
- cap. 44352 spese per la promozione culturale e dello spettacolo per iniziative di interesse provinciale e locale;
- cap. 46106 contributi alle società, associazioni e federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di "handicap";
- cap. 46109 adeguamento delle strutture e acquisto di attrezzature per le necessità della pratica sportiva dei portatori di "handicap".

- DIPARTIMENTO RISORSE E SISTEMI

I capitoli per il personale e per le spese di organizzazione di cui al programma obiettivo 1, Area progettuale 4 e 5.

